FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 252/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 91 pfi 26-27 adottato nei confronti del Sig. Luigi D'EUSEBIO, e della società ASD HATRIA FARAS TEAM, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Luigi D'EUSEBIO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Hatria Faras Team, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso svolto attività nell'ambito e nell'interesse della società A.S.D. Hatria Faras Team nonostante fosse sottoposto alla sanzione dell'inibizione e, in particolare:
  - per aver trasmesso in data 2.7.2026 ed in data 13.7.2026 due comunicazioni e-mail ufficiali, da lui sottoscritte, al Comitato Regionale Abruzzo al fine di ottenere il rilascio della liberatoria necessaria per l'iscrizione della società A.S.D. Hatria Faras Team al campionato di serie B di Calcio a Cinque;
  - per aver sottoscritto in data 13.7.2026 la documentazione necessaria all'iscrizione della A.S.D. Hatria Faras Team al campionato appena citato;
  - per aver sottoscritto con firma digitale in data 14.7.2026 la richiesta di iscrizione della A.S.D. Hatria Faras Team al campionato appena citato;
  - per aver eseguito, nel periodo compreso tra il 21.8.2026 ed il 4.9.2026, gli adempimenti necessari alla sottoscrizione ed al perfezionamento dei contratti di otto calciatori mediante l'apposizione di firme digitali e autografe e, segnatamente, dei sigg.ri Giovanni Fratoni Barros, Gianluca Giorgini, Manuel Raimondi, Isaia Casciano, Alessandro Nunziato, Leandro Livriero, Marcos Vinicius Magalhaes Lona ed Alex Maura;
  tali condotte sono state poste in essere dal sig. Luigi D'Eusebio in pendenza della sanzione dell'inibizione per la durata di sei mesi irrogata nei suoi confronti con decisione n. 0227/TFNSD-2025-2026 del 27.4.2026 dalla Sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale;

  ASD HATRIA FARAS TEAM, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Luigi D'Eusebio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Luigi D'EUSEBIO,
  - Società ASD HATRIA FARAS TEAM, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luigi d'Eusebio;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Luigi D'EUSEBIO,
  - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD HATRIA FARAS TEAM;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò